



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa

(Tel. 0785/375468 – Fax 0785/373419 – E-mail: bosa@guardiacostiera.it – Sito internet www.bosa.guardiacostiera.it – Numero Blu 1530)

ORDINANZA N° 4/2011

Interdizione specchio acqueo in località "Casa del vento"

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Bosa,

- VISTO il Rapporto di Servizio compilato in data 30.03.2011 dal personale dipendente, relativo a movimenti franosi e distacco di un costone roccioso sovrastante un tratto di arenile in località "Casa del vento" del Comune di Bosa;
- CONSIDERATA la necessità di interdire l'utilizzo dello specchio acqueo interessato dalla frana che, seppur non facilmente raggiungibile, risulta frequentato da bagnanti durante la stagione estiva, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;
- VISTI gli articoli 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione,

ORDINA

Art. 1- Interdizione dell'area

Con decorrenza immediata e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi, lo specchio acqueo antistante il tratto di costa pericolante, in località "Casa del vento" del Comune di Bosa, come evidenziato nelle foto allegate alla presente Ordinanza, per una distanza di 50 metri verso il largo, è interdetto alla sosta, al transito, alla balneazione, alla pesca ed a qualsiasi altra attività di superficie o subacquea.

Art. 2 – Attribuzioni del Sindaco

Sarà cura del Sindaco del Comune di Bosa, in qualità di Ufficiale di Governo, ai sensi dell'articolo 54, comma 2° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, l'adozione di provvedimenti urgenti allo scopo di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano la pubblica incolumità, apponendo idonee transenne atte a delimitare le aree interessate da fenomeni franosi e disponendo per la più ampia diffusione della presente Ordinanza, anche a mezzo di cartelli di divieto e/o di pericolo ben visibili.

Art. 3 - Sanzioni

In caso di inosservanza delle disposizioni della presente Ordinanza, a carico dei contravventori saranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 1164 e 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 4 – Obblighi di osservanza e pubblicità

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza, la cui diffusione sarà assicurata mediante affissione all'Albo dell'Ufficio, trasmissione alle diverse categorie di utenti interessate, alle nautiche locali e pubblicazione sul sito internet www.bosa.guardiacostiera.it.

Bosa, 31.03.2011

F.to IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Renato SIGNORINI

